

Proposta di legge n. 2822-A e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.

*Relatori: PAGANO, ALESSANDRO
COLUCCI, IEZZI e ANGELO ROSSI,
per la maggioranza; MAGI, di mino-
ranza.*

N. 3.

EMENDAMENTI

Seduta del 14 luglio 2026

*(Il fascicolo non comprende gli emenda-
menti ritirati)*

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Ca-
mera dei deputati)*

Sopprimerlo.

1.1. Bonafè, Alfonso Colucci, Za-
ratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « libero e segreto » aggiungere le seguenti: « attribuito a liste di candidati concorrenti, »;

2) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, in sede di Ufficio centrale nazionale. »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apportato, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. »;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) all'articolo 14-bis, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, » sono soppresse;

2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) il comma 3.1 è abrogato;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominali o uninominali » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.2) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.3) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse e le parole: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 19 » e le parole da: « , che procedono » fino alla fine della lettera *b*) sono soppresse;

1.4) il numero 6-*ter*) è abrogato;

2) il comma 4 è abrogato;

n) all'articolo 24, primo comma, numero 2), le parole: « comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, » e le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » nonché le parole: « sulle schede di votazione » sono soppresse;

o) all'articolo 30, primo comma, numero 4), le parole: « del collegio plurinominal e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti

di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze. »;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza." »;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

r) all'articolo 59-*bis*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-*bis*. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-*quater*. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza », e le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

2) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « e delle preferenze ottenute da ciascun candidato »;

u) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-*bis*) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale »;

v) all'articolo 83, comma 1:

1) alla lettera e):

1.1) al numero 1), le parole: « almeno il 10 per cento dei voti validi espressi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'8 per cento dei voti validi espressi » e le parole: « almeno il 3 per cento dei voti validi espressi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 2 per cento dei voti validi espressi »;

1.2) ai numeri 1) e 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

1.3) al numero 2), le parole da: « le singole liste » fino a: « nonché » sono sostituite dalle seguenti: « le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e »;

2) alla lettera f), le parole: « a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi » sono soppresse;

3) alla lettera g), le parole: « almeno il 3 per cento dei voti validi espressi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 2 per cento dei voti validi espressi » e le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi del-

l'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

4) alla lettera *h*), le parole: « sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione » sono soppresse;

z) all'articolo 84:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

aa) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

bb) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

2) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 ».

Art. 1-*bis*.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali cui è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 »;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *a*), secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » e le parole: « sulle schede di votazione e » sono soppresse;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'articolo 13, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione »;

g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apportato, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

2-bis. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. »;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) alla lettera d), le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi »;

4) le lettere g) e h) sono abrogate;

5) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

« i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto

dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista »;

i) all'articolo 16-bis:

1) alle lettere c) ed e), numeri 1) e 2), le parole: « i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera e):

2.1) al numero 1), le parole: « almeno il 10 per cento dei voti validi espressi » sono sostituite dalle seguenti « almeno l'8 per cento dei voti validi espressi » e le parole: « almeno il 3 per cento dei voti validi espressi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 2 per cento dei voti validi espressi »;

2.2) al numero 2), le parole da: « le singole liste » fino a: « e le singole liste » sono sostituite dalle seguenti: « le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le singole liste »;

l) all'articolo 17, comma 1:

1) alle lettere a) e b), le parole: « i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore, » sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: « almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 2 per cento dei voti validi espressi »;

m) all'articolo 17-bis:

1) al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite

dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

2) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

n) all'articolo 19:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominali, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

o) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti. »;

p) all'articolo 21, comma 2, le parole: « più anziano di età » sono sostituite dalle seguenti: « il più giovane di età ».

Art. 1-ter.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge,

attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a sei, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a

svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Si applica l'articolo 14, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Scerra.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna circoscrizione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale. ».

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, il

numero dei collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, nonché il numero degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale nella medesima circoscrizione. La Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. ».

3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ciascun elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda. ».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione della Camera debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

a) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

b) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. ».

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono soppresse.

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature ».

8. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 18-*bis*.

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre, salvo che nelle circoscrizioni cui siano assegnati meno di tre collegi uninominali, nelle quali il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali, che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella circoscrizione, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di na-

scita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe

degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. ».

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale. ».

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi

dei candidati nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati e le candidature individuali, nonché la relativa documentazione, »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Insieme con i gruppi di candidati o con le candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 5, dal prescritto numero di elettori. La presentazione del gruppo di candidature è effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 17. »;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per le candidature individuali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « di lista » sono soppresse;

e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 5 »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nessun elettore può sottoscrivere più di un gruppo di candidati o di una candidatura individuale. »;

g) i commi 7 e 8 sono abrogati;

h) al comma 9, le parole: « le liste » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati, le candidature individuali ».

11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali presentati e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun gruppo di candidati o candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione. ».

12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 22.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali contraddistinti con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se i gruppi di candidati e le candidature individuali siano stati presentati in termine e siano sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature di candidati già presentatisi in altro collegio;

g) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentati da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. ».

13. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali »;

b) al comma 2, le parole: « liste o di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppi di candidati o di candidature individuali »;

c) al comma 2, le parole: « di lista » sono soppresse.

14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 24.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena rice-

vuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1. ».

15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno

diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. »;

b) al secondo comma, le parole: « articolo 20, ottavo comma », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17 »;

c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. ».

16. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « lista di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo di candidati o candidato individuale ».

17. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati del collegio: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; »;

b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati

individuali, ricevute a norma dell'articolo 25; ».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, adeguato, con decreto del Ministro dell'interno, al fine di essere utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati in osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 24.

2. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nell'urna. ».

19. All'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

20. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

21. All'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) all'ultimo comma, le parole: « le liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati ».

22. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale. ».

23. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. ».

24. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

25. L'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

26. All'articolo 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

27. All'articolo 67, comma 1, numero 2), secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

28. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 68.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di

voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale. ».

29. All'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Quando un unico segno sia tracciato su più contrassegni o candidati, il voto si intende riferito al candidato su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. ».

30. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « dei voti di lista e » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « per le singole liste e » sono soppresse.

31. All'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

32. All'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

33. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) al comma 2, le parole: « alle liste » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati ».

34. All'articolo 75, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

35. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, e trasmette al medesimo ufficio, per ciascun collegio uninominale, il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il contrassegno con il quale ciascun candidato è stato presentato, il totale dei voti validi espressi nel collegio e l'elenco dei candidati non proclamati eletti. ».

36. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) al sesto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

37. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

38. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 83.

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti dagli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali e i dati di cui all'articolo 77, comma 4, procede, per ciascuna circoscrizione, alla determina-

zione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale nazionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio centrale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della circoscrizione di elezione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le

operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. ».

39. Gli articoli 83-*bis*, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 86.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 77.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette

giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale, tra i candidati non eletti e non già proclamati eletti. ».

41. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

42. Le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.

43. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-*bis*.

Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni

appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, la delimitazione dei collegi uninominali è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dell'integrità territoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'esigenza di agevolare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato in misura pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, fermo restando quanto previsto per la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente

comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.

4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. ».

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti « sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali »;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9 – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. A

pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

2. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio.

4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. »;

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11 – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

c) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

2) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2). Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1). Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. »;

e) all'articolo 13, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età »;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. »;

g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Se-

nato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni. »;

h) l'articolo 16-bis è abrogato:

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza

del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. »;

l) l'articolo 17-bis è abrogato:

m) la rubrica del Titolo VII è sostituita dalla seguente: « **DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA** »;

n) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20 — 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antece-

denti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

2. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età. ».

1.1070. Giachetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione, con

eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna circoscrizione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale. ».

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, il numero dei collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, nonché il numero degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale nella medesima circoscrizione. La Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. ».

3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ciascun elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda. ».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione della Camera debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

a) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

b) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. ».

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono soppresse.

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature ».

8. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 18-*bis*.

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre, salvo che nelle circoscrizioni cui siano assegnati meno di tre collegi uninominali, nelle quali il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali, che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella circoscrizione, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma

2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. ».

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale. ».

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati e le candidature individuali, nonché la relativa documentazione, »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Insieme con i gruppi di candidati o con le candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali. ».

minali firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 5, dal prescritto numero di elettori. La presentazione del gruppo di candidature è effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 17. »;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per le candidature individuali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « di lista » sono soppresse;

e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 5 »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nessun elettore può sottoscrivere più di un gruppo di candidati o di una candidatura individuale. »;

g) i commi 7 e 8 sono abrogati;

h) al comma 9, le parole: « le liste » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati, le candidature individuali ».

11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali presentati e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun gruppo di candidati o candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione. ».

12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 22.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali contraddistinti con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se i gruppi di candidati e le candidature individuali siano stati presentati in termine e siano sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature di candidati già presentatisi in altro collegio;

g) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentati da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e delle can-

didature individuali contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. ».

13. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali »;

b) al comma 2, le parole: « liste o di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppi di candidati o di candidature individuali »;

c) al comma 2, le parole: « di lista » sono soppresse.

14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 24.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1. ».

15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. »;

b) al secondo comma, le parole: « articolo 20, ottavo comma », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17 »;

c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rila-

sciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. ».

16. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « lista di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo di candidati o candidato individuale ».

17. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati del collegio: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; »;

b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, ricevute a norma dell'articolo 25; ».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, adeguato, con decreto del Ministro dell'interno, al fine di essere utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati in osservanza delle disposizioni di cui alla presente

legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 24.

2. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nell'urna. ».

19. All'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

20. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

21. All'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) all'ultimo comma, le parole: « le liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati ».

22. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali votano, previa

presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale. ».

23. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. ».

24. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

25. L'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

26. All'articolo 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

27. All'articolo 67, comma 1, numero 2), secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

28. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 68.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle

schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale. ».

29. All'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Quando un unico segno sia tracciato su più contrassegni o candidati, il voto si intende riferito al candidato su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. ».

30. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « dei voti di lista e » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « per le singole liste e » sono soppresse.

31. All'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

32. All'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

33. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) al comma 2, le parole: « alle liste » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati ».

34. All'articolo 75, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

35. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, e trasmette

al medesimo ufficio, per ciascun collegio uninominale, il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il contrassegno con il quale ciascun candidato è stato presentato, il totale dei voti validi espressi nel collegio e l'elenco dei candidati non proclamati eletti. ».

36. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) al sesto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

37. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

38. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 83.

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti dagli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali e i dati di cui all'articolo 77, comma 4, procede, per ciascuna circoscrizione, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per

cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale nazionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio centrale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della circoscrizione di elezione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. ».

39. Gli articoli 83-*bis*, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 86.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 77.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale, tra i candidati non eletti e non già proclamati eletti. ».

41. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

42. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.

43. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai

principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, la delimitazione dei collegi uninominali è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dell'integrità territoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'esigenza di agevolare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato in misura pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, fermo restando quanto previsto per la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dal-

l'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.

4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.

1.4. Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 1.

1.7. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

al comma 8:

sostituire la lettera f), con la seguente:

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;

alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso;

al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.»;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

alla lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appar-

tenenti alla medesima lista, escluso il capolista »;

2) al secondo periodo, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

al comma 17, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato. »;

al comma 18:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « e dei voti di preferenza »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza espressi per ciascun candidato »;

al comma 19:

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

sopprimere la lettera b);

al comma 20:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. »;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

« e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; »;

al comma 23, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 le parole: « nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d). »;

sostituire il comma 24 con il seguente:

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).

1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. »;

al comma 25:

alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d). »;

alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente se-

guendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d);

al comma 26, lettera a):

al capoverso « articolo 93-sexies »:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.;

al capoverso « articolo 93-septies »:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d-ter) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

d-quater) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento; »;

al comma 2, lettera b-bis), *sostituire le parole:* secondo l'ordine di presentazione *con le seguenti:* a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera *d-bis*);

al capoverso « articolo 93-octies », comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1.;

all'articolo 2:

al comma 4:

sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere. »;

alla lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) il secondo periodo è soppresso.

al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il con-

trassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. »;

al comma 8:

sostituire la lettera d) dalla seguente:

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; »;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) *dopo* la lettera *e)*, è inserita la seguente:

« *e-bis)* determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella lista del collegio, secondo l'ordine di presenta-

zione » sono sostituite dalle seguenti: « nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) »;

b) al comma 2 le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 »;

all'Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

« Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data della elezione) CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

».

all'Allegato 2, sostituire la Tabella H-bis con la seguente:

« Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	

Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome
Nome e Cognome	
 ☐ 1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome	

all'Allegato 3, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

« Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

[illegible]

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

».

1.1077. Bignami, Romano, Cesa.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , attribuito a liste di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinomiali, nei quali l'elettore può esprimere

fino a due preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera c), capoverso, al primo periodo:

dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e attribuiti ai candidati nell'ordine delle preferenze individuali conseguite;

sopprimere le parole: alle condizioni previste dall'articolo 83,;

sostituire il secondo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità, per un totale di cinquanta

seggi, sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.;

al comma 2, capoverso Art. 2, primo periodo, dopo le parole: collegio plurinomiale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »;

b) al comma 2, le parole « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale » e le parole « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella

lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apportato, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. »;

al comma 6, sopprimere le lettere b) e b-bis);

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « il nome del candidato nel collegio uninominale e » sono soppresse.

al comma 8:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 2-bis è abrogato;

sopprimere la lettera e);

sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il comma 3.1 è abrogato;

sopprimere la lettera h);

sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « o uninominali » sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « nessun collegio plurinomiale o uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis »;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

2) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

3) al numero 6-bis), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse, le parole: « agli articoli 18-bis, comma 3.1, e » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 19 » e le parole da: « , che procedono » fino alla fine della lettera b) sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: « comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, » e le parole: « e ai nominativi dei

candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: « nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze. »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

e) il comma 5, è sostituito dal seguente:

« Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza." »;

al comma 16, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al secondo comma, le parole da: « nel rettangolo » fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

a-bis) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

1-bis. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

1-ter. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

1-quater. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

1-quinquies. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o due preferenze, si intende che abbia votato la lista del candidato o dei candidati prescelti se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. ».

al comma 18, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) al comma 3, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono so-

stituite dalle seguenti: « di preferenza », e le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 19:

alla lettera a), sostituire le parole: sono soppresse *con le seguenti:* sono sostituite dalle seguenti: « e delle preferenze ottenute da ciascun candidato »;

sopprimere la lettera b);

al comma 20:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale »;

al comma 21:

alla lettera d), capoverso e-quinquies, sostituire le parole: settanta seggi *con le seguenti:* cinquanta seggi, assegnati alle liste ammesse al riparto e ripartiti tra i candidati secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: « procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2. »;

alla lettera l):

al capoverso 1-ter:

lettera a), sostituire le parole: centocinquanta con le seguenti: centosettanta;

lettera b), sostituire le parole: numero 314 con le seguenti: numero 334;

sopprimere il capoverso 1-quinquies;

al comma 22, lettera a), capoverso « comma 1 », sopprimere la lettera a);

sostituire il comma 23 con il seguente:

23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

b) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al comma 24, sostituire le parole da: il comma 1-bis è sostituito dal seguente: fino alla fine del comma, con le seguenti: il comma 1-bis è soppresso;

sostituire il comma 25 con il seguente:

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 1, sostituire le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » con le seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

al comma 26, lettera a):

al capoverso « Art. 93-sexies. »:

al comma 1, aggiungere, in fine, i seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;

al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome e il cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;

al capoverso « Art. 93-septies. », comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: secondo l'ordine delle preferenze conseguite;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso « comma 2. »:

al secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza dei candidati come espressa dagli elettori;

al secondo periodo, sostituire le parole: da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, con le seguenti: pari a quindici seggi complessivi, da assegnare;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli 16-bis e 17. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età;

alla lettera d), capoverso « 2-ter. », lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi *con le seguenti:* venticinque seggi e *sopprimere le parole:* alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

al comma 2, sostituire le parole: trentacinque *con le seguenti:* quindici;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

al comma 4:

sopprimere le lettere a) e b);

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 11, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » e le parole « sulle schede di votazione e » sono soppresse;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 6, sostituire le parole: la maggiore età *con le seguenti:* l'anno di età

previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 14, del decreto legislativo n. 533 del 1993, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

1-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

1-ter. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. »;

al comma 8:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera d), le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi;

dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto

dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

al comma 9:

alla lettera d), capoverso « e-quinquies », sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: venticinque seggi;

alla lettera g), capoverso « 1-ter. », lettera a), sostituire la parola: 78 con la seguente: 88;

al comma 10, capoverso « Art. 17. », sostituire la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) determina il totale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste e lista singola comprensivo dei seggi assegnati come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-quinquies);

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1953, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le modificazioni seguenti:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « ,

esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

1.1076. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Ilaria Fontana, Quartini, Alfano, Santillo.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.1044. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.1046. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto per la circoscrizione Estero e per le circoscrizioni di cui all'articolo 2;

al comma 2, capoverso:

sostituire il primo periodo con il seguente: Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, la quale è un'unica circoscrizione elettorale in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico;

al penultimo periodo, sostituire le parole: nelle circoscrizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle

coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni *con le parole:* I seggi attribuiti nelle circoscrizioni di cui al presente articolo;

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o candidature nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le medesime liste o candidature nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. »;

al comma 6, lettera d-bis), capoverso « 4-bis », sostituire le parole da: rappresentativi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , che intendano presentare, anche congiuntamente, candidature nella sola circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, e ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste o candidature anche in altre circoscrizioni;

al comma 21:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali » sono

sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 »;

alla lettera b-bis), capoverso « d-bis) », sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;

alla lettera l), capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;

al comma 26:

alla lettera 0a):

al numero 1), capoverso « 2-ter. »:

sostituire le parole: con una lista singola o con liste tra loro collegate con le seguenti: con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

sostituire le parole: e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3 con le parole: . La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature;

al numero 2), sostituire le parole: della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate con le seguenti: del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

al numero 3), capoverso « 4) »:

sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

sostituire le parole: contenenti i contrassegni delle liste con le seguenti: contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. »;

alla lettera 0b), numero 2), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

3-bis. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui il candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).;

alla lettera a), capoverso « articolo 93-octies. »:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il candidato nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

al comma 2, sopprimere le parole: di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo;

al comma 3, sostituire le parole: delle circoscrizioni di cui al presente titolo con le seguenti: della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso « 3. », sostituire le parole: La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale *con le seguenti:* La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un'unica circoscrizione elettorale. Ai fini dell'elezione del senatore assegnato alla regione, tale circoscrizione è costituita in un unico collegio uninominale;

alla lettera g), capoverso « 4-bis. »:

sostituire le parole: nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 *con le seguenti:* nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime regioni *con le seguenti:* I seggi attribuiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol;

al comma 9:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo le parole: « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-bis »;

alla lettera g), capoverso « 1-quinquies.1. », sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e *con le parole:* nella circoscrizione;

al comma 13:

alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate *con le*

seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

alla lettera b-bis), capoverso « a-bis. », sostituire le parole: con una lista singola o con liste tra loro collegate *con le seguenti:* con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

alla lettera b-ter), capoverso « c) »:

sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista *con le seguenti:* il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

sostituire le parole: contenenti i contrassegni delle liste *con le seguenti:* contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

b-quater) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

c-ter) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione

del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-*quinquies*.1. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-*quinquies*.1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. »;

al comma 14:

all'alinea, sostituire le parole: è premesso il seguente *con le seguenti:* sono premessi i seguenti;

dopo il capoverso « 01. » aggiungere il seguente:

02. Il candidato nella regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non può essere candidato in un'altra regione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

al comma 14-bis, lettera b):

all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti;

al capoverso « 2-bis. »:

alinea, dopo le parole: L'ufficio elettorale regionale *inserire le seguenti:* costituito nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

alla lettera a), dopo le parole: determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista *inserire le seguenti:* , intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato;

alla lettera c), sopprimere le parole: , nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera *f-bis*);

dopo il capoverso « 2-bis. » aggiungere il seguente:

2-ter. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, rispettivamente, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera *f-bis*).

1.1043. Manes.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

1.1045. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1039. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

3. Il territorio nazionale è diviso in 314 collegi uninominali assegnati alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A 2 allegata al presente testo unico. Salvo quanto stabilito dal comma 4, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

Conseguentemente:

al comma 3, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente

come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve

inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

1.10. Zaratti, Fornaro, Boschi, Magi, Bonafè.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, so-

stituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

al comma 2, capoverso, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. L'elettore esprime due voti di preferenza, scrivendo il nominativo di due candidati, di sesso diverso, nelle apposite linee orizzontali. Se l'elettore indica un solo nominativo, ovvero due nominativi del medesimo sesso, il voto è nullo. »;

al comma 15, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione delle due preferenze;

sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto scrivendo con la matita sulla scheda i nominativi dei candidati prescelti, di sesso diverso, sulle apposite linee orizzontali. »;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.;

al comma 18:

sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle opera-

zioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. ».

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza »;

al comma 19, lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « e dei voti di preferenza »;

al comma 20, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

al comma 21:

alla lettera d), capoverso lettera e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

alla lettera l), capoverso comma 1-quinquies, dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

sostituire il comma 23 con il seguente:

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio cen-

trale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. »;

al comma 25, capoverso lettera a), sostituire le parole da: al candidato primo dei

non eletti fino alla fine del periodo, con le seguenti: al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2 », dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.

al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità aggiungere le seguenti: . L'elettore esprime due voti di preferenza, scrivendo il nominativo dei due candidati, di sesso diverso, in apposite linee orizzontali. Se l'elettore indica un solo nominativo, ovvero due nominativi del medesimo sesso, il voto è nullo.;

al comma 9:

alla lettera e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

alla lettera g), capoverso comma « 1-quinquies. », dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e.

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

a) al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 »;

1.1071. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

al comma 2, capoverso, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. »;

al comma 15, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e

i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. »;

al comma 17, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa. »;

al comma 18:

sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e dei voti di preferenza »;

al comma 19, lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti « e dei voti di preferenza »;

al comma 20, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

al comma 21:

alla lettera d), capoverso lettera « e-ter) », sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

alla lettera l), capoverso comma 1-quinquies, dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

sostituire il comma 23 con il seguente:

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« Art. 84.

1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di prefe-

renze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. »;

al comma 25, capoverso lettera a), sostituire le parole da: al candidato primo dei non eletti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

al comma 26, lettera a), capoverso « Art. 93-sexies. »,

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2 », dopo le parole: con metodo

proporzionale *aggiungere le seguenti:* secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori *e sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità *aggiungere le seguenti:* . L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati in apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;

al comma 9:

alla lettera e-ter) sostituire le parole: 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

alla lettera g), capoverso comma « 1-quinquies. » dopo le parole: il premio di governabilità *aggiungere le seguenti:* secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

a) al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».

1.1026. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , con l'eventuale attribuzione *fino alla fine del capo-*

verso, con le seguenti: . Successivamente all'assegnazione di trecentoventotto seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 83, un premio di maggioranza in favore della coalizione o della lista singola che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello circoscrizionale, fino al numero massimo di cinquantasei seggi e, comunque, fino alla concorrenza di duecentoventi seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima coalizione o lista con metodo proporzionale. Qualora la coalizione o la lista avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di duecentoventi seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, capoverso Art. 3:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di trecentoventotto

seggi da assegnare con metodo proporzionale;

c) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di cinquantasei seggi, da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 83.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c), assegnati con metodo proporzionale;

al comma 21:

alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);

alla lettera d), sostituire i capoversi e-ter), e-quater), e-quinquies) ed e-sexies) con i seguenti:

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione individuata ai sensi della lettera *e-bis)* corrisponda ad almeno il 50 per cento più uno del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *e-ter)* abbia dato esito positivo, ve-

rifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste individuata ai sensi della lettera *e-bis*);

e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere *e-ter*) ed *e-quater*), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera *f*) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere *f-bis*), *f-ter*) ed *f-quater*);

alla lettera *e*), numero 1), sostituire le parole: procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), con le seguenti: procede al riparto dei trecentoventotto seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*);;

sostituire la lettera *f*) con la seguente:

f) al comma 1, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter*) ed *e-quater*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la coalizione o la lista singola individuata ai sensi della lettera *e-bis*) abbia conseguito, per effetto del riparto di cui alla lettera *f*), un numero complessivo di seggi non superiore a duecentoventi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima coalizione o lista, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, un numero di seggi pari al minore tra cinquantasei e la differenza tra duecentoventi e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera *f*), procedendo ai sensi del comma 1-*bis*; assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), eventualmente residui, fino alla concorrenza di cinquantasei, alle altre coalizioni e liste ammesse alla ripartizione,

con metodo proporzionale, ai sensi del comma 1-*ter*; prosegue quindi ai sensi delle lettere *g*) e seguenti;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter*) ed *e-quater*) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai trecentoventotto seggi di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, tra tutte le coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera *f*) riferita a trecentottantaquattro seggi; prosegue quindi ai sensi delle lettere *g*) e seguenti »;

sostituire la lettera *l*) con la seguente:

l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 1, lettera *f-ter*), l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione o alla lista singola avente titolo il numero di seggi determinato ai sensi della medesima lettera *f-ter*), ripartendoli tra le circoscrizioni con il medesimo metodo proporzionale e secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *f*), nei limiti dei seggi di premio di maggioranza spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*). Procede quindi ai sensi delle lettere *g*), *h*) ed *i*).

1-*ter*. I seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), non assegnati ai sensi del comma 1-*bis* sono ripartiti, con il metodo proporzionale di cui al comma 1, lettera *f*), tra le coalizioni e le liste ammesse alla ripartizione diverse da quella cui è attribuito il premio di maggioranza, in base alla rispettiva cifra elettorale nazionale.

1-*quater*. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *f-quater*).

1-*quinquies*. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di maggioranza ai sensi del comma 1-*bis* sia

una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis*, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di premio di maggioranza ad essa spettanti secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti »;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione di centocinquantotto seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale. Successivamente all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 16-*bis*, un premio di maggioranza in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello regionale, fino al numero massimo di trentun seggi e, comunque, fino alla concorrenza di centodieci seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima lista o coalizione con metodo proporzionale. Qualora la lista o la coalizione avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di centodieci seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri. »;

alla lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:

2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di centocinquantotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

b) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentun seggi da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*;

c) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b);

d) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b), assegnati con metodo proporzionale;

al comma 2, sostituire le parole: del premio di governabilità di trentacinque seggi *con le seguenti:* del premio di maggioranza di trentuno seggi;

al comma 9:

alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);

alla lettera d), capoversi e-ter) ed e-quater) sostituire le parole: 42 per cento, ovunque ricorrono, *con le seguenti:* 50 per cento più uno;

alla lettera d), sostituire i capoversi e-quinquies) ed e-sexies) con il seguente:

e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)*, all'as-

segnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera *f*) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere *f-bis*), *f-ter*) ed *f-quater*);

alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera *b*), *con le seguenti:* alla distribuzione dei centocinquantotto seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera *a*);

alla lettera f), i capoversi f-bis), f-ter) ed f-quater) sono sostituiti dai seguenti:

f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter*) ed *e-quater*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la lista singola o la coalizione individuata ai sensi della lettera *e-bis*) abbia conseguito, per effetto della distribuzione di cui alla lettera *f*), un numero complessivo di seggi non superiore a centodieci;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima lista o coalizione, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di seggi pari al minore tra trentuno e la differenza tra centodieci e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera *f*); assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera *b*), eventualmente residui, fino alla concorrenza di trentuno, alle altre liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, sulla base della graduatoria nazionale dei quozienti di collegio non utilizzati. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale forma, in ordine decrescente, la graduatoria nazionale dei quozienti non utilizzati dalla lista singola o dalla coalizione avente titolo al premio di maggioranza e, qualora si tratti di una coalizione, da ciascuna delle liste che la compongono, calcolati ai sensi della lettera *f*) in ciascuno dei collegi plurinominali. I seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza alla lista singola o alla coalizione avente titolo sono assegnati nei collegi plurinominali nei quali si registrino, secondo l'ordine della graduatoria, i maggiori quozienti non utilizzati, fino alla concorrenza

del numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione, e nei limiti dei seggi disponibili in ciascun collegio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*sexies*;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter*) ed *e-quater*) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera *b*), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai centocinquantotto seggi di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, tra tutte le liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera *f*) riferita a centottantanove seggi; comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*sexies*;

alla lettera g), sostituire i capoversi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:

1-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *f-quater*);

alla lettera g), capoverso 1-sexies), sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*), *con le seguenti:* ai sensi del comma 1, lettera *f-ter*).

1.16. Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: alle condizioni previste dall'articolo 83,

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « il nome del candidato nel collegio uninominale e » sono soppresse;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « il nome del candidato nel collegio uninominale e » sono soppresse.

al comma 8:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 2-bis è abrogato;

sopprimere la lettera e);

sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il comma 3.1 è abrogato;

sopprimere la lettera h);

sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « o uninominali » sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) al numero 6-bis), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale o uninominali » sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: « nei collegi uninominali » sono soppresse;

sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « e quello del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al medesimo comma 3, secondo periodo, le parole: « sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

e) il comma 5 è abrogato;

al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è abrogato;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato;

al comma 18, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, il quinto periodo è soppresso;

al comma 20:

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) la lettera c) è abrogata;

2) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale »;

al comma 21:

alla lettera d), capoverso e-quinqües), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I seggi attribuiti a titolo di premio di gover-

nabilità sono ripartiti tra le liste ammesse al riparto e successivamente tra le circoscrizioni e i collegi plurinominali secondo le medesime modalità previste per i seggi ordinari;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 1, lettera f) il primo periodo è sostituito dal seguente: « procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2. »;

al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);

sopprimere il comma 24;

sopprimere il comma 25.

1.24. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente:

al comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

al comma 9, lettera d):

capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.

1.1009. Richetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

1.1074. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 2.

1.50. Alfonso Colucci, Bonafè, Zarratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, con il termine « lista » si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-*sexies*, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni.

Conseguentemente:

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

al comma 6, lettera d-bis), capoverso:

sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente con le seguenti: che intendono presentare candidature esclusivamente;

sostituire le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni con le seguenti: che intendono presentare liste in altre circoscrizioni;

al comma 8, lettera b):

dopo le parole: ad esclusione delle liste aggiungere le seguenti: o dei candidati collegati a liste;

sostituire la parola: presentate con la seguente: presentati;

all'articolo 2, comma 1, lettera g):

sostituire l'alinnea con il seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine « lista » si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1-*quinquies*.1, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.

1.1000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 3.

1.1012. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1047. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 2.

1.1048. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 4.

1.78. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».

Conseguentemente:

al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto." »;

al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è abrogato;

al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o

solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza » e, al quarto periodo, le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalla seguente: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

sopprimere il comma 24;
al comma 25, apportare le seguenti
modificazioni:

sostituire la lettera a) con la se-
guente:

a) al comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

all'articolo 2:

al comma 7, apportare le seguenti
modificazioni:

sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

al comma 8, apportare le seguenti
modificazioni:

sostituire la lettera c) con la se-
guente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la se-
guente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi

conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera d), aggiungere la se-
guente:

d-bis) dopo la lettera f), è aggiunta la
seguente:

« f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo »;

sostituire il comma 11 con il se-
guente:

11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo

dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

1.80. Gallo, Marattin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 5.

1.1013. Alfonso Colucci, Bonafè, Zarratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e nei collegi uninominali » sono sostituite con le seguenti: « o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

Conseguentemente:

al comma 6, lettera d-bis), capoverso « 4-bis. »:

sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente *con le seguenti:* che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente;

sostituire, in fine, le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni *con le seguenti:* che intendano presentare liste anche in altre circoscrizioni;

al comma 26, lettera 0a), numero 1), capoverso « 2-ter », aggiungere, in fine, il

seguente periodo: Nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, anche quando non presentino candidature in altre circoscrizioni.;

all'articolo 2, comma 13, lettera b-bis), capoverso « a-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, anche quando non presentino candidature in altre regioni.

1.1010. Manes.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 6.

1.85. Bonafè, Alfonso Colucci, Zarratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

1.1049. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.1029. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 dell'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Il nome e cognome della persona indicata come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei

ministri non può essere riportato nei contrassegni depositati, ai sensi dell'articolo 14, dai partiti o gruppi che depositano il programma in cui tale persona è indicata. ».

1.1011. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: dichiarano obbligatoriamente con le seguenti: possono dichiarare.

1.89. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, lettera b), dopo le parole:
 Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione *aggiungere le seguenti:* . Il contrassegno non può in ogni caso recare parole quali « Premier » o « Presidente » associate ad un nome diverso da quello indicato come candidato alla Presi-

denza del Consiglio dalla coalizione o dalla lista nel programma depositato.

*** 1.1001.** Zaratti.

*** 1.1024.** Fornaro, Bonafè, Cuperlo, Mauri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: dei partiti aggiungere le seguenti: , dei movimenti, delle associazioni.

1.90. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d)

1.1050. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.97. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

1.99. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 7.

1.100. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 8.

1.101. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.1051. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1.1014. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle

cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi

politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.

3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di

messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1.111. Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dalle sottoscrizioni la Segreteria generale della Camera dei deputati e la Segreteria generale del Senato della Repubblica trasmettono al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, entro cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali, l'elenco ufficiale dei gruppi parlamentari che risultano possedere i requisiti di cui al presente comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in

deroga rispetto alle previsioni regolamentari.

1.1007. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in

deroga rispetto alle previsioni regolamentari.

1.1006. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1052. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

1.126. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, lettera d), capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: il codice

fiscale aggiungere le seguenti: , il certificato del casellario giudiziale.

1.127. Zaratti.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, sopprimere la lettera e).

1.131. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. La sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature può essere effettuata, in alternativa alla modalità cartacea, in modalità digitale, attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate. I cittadini possono apporre la propria firma previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri sistemi di identificazione digitale conformi alla normativa europea (eIDAS). La firma digitale così apposta è equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma cartacea autenticata e non necessita di ulteriore vidimazione o autenticazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. ».

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, adotta il regolamento tecnico per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e-bis) della presente legge.

1.1005. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sopprimere le lettere f) e g)

1.1053. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 8, sopprimere la lettera f).

1.134. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sopprimere le lettere g) e h).

1.1054. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sopprimere la lettera g).

1.1031. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « 60 per cento » sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: « 50 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: « 60 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

*** 1.141.** Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

*** 1.1008.** Bonetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

1.142. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al

partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis.

(Esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste)

1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni. ».

1.143. Marattin, Gallo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 9.

1.1015. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

1.145. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis è altresì presentata la dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena, accompagnata dalla relativa accettazione. ».

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-bis) verifica, per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis, la presenza della dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena e della relativa accettazione; in mancanza, la lista non può avvalersi della clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 84-bis. »;

dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Dopo l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, come risultante dal testo coordinato, è inserito il seguente:

« Art. 84-bis.

(Clausola di salvaguardia per la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, qualora, all'esito delle operazioni di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nessun candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena risulti eletto alla Camera dei deputati, è attribuito un seggio a un candidato appartenente alla medesima minoranza, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono avvalersi della presente disposizione depositano, all'atto della presentazione della lista, apposita dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena. Tale dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della candidatura e produce effetti esclusivamente ai fini del presente articolo.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale forma l'elenco dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena validamente indicati ai sensi del comma 2.

4. Qualora una lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nessun candidato appartenente alla medesima minoranza risulti eletto, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista medesima. Egli subentra al candidato che, sulla base dell'ordine di presentazione, risulta ultimo eletto nella medesima lista. Quest'ultimo resta primo dei non eletti della lista stessa.

5. Qualora più liste recanti un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbiano già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, il seggio è attribuito al candidato appartenente alla minoranza linguistica slo-

vena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Nel caso in cui nessuna lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia conseguito un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale tra quelle recanti tale indicazione. Il seggio è sottratto alla lista cui è stato attribuito l'ultimo seggio nella circoscrizione sulla base della minore parte decimale del quoziente di attribuzione o, ove applicabile, del più basso resto utilizzato. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

7. Dopo il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione definitiva degli eletti.

8. In caso di vacanza del seggio attribuito ai sensi del presente articolo, si procede alla surrogazione con il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena validamente indicato ai sensi del comma 2 e appartenente alla medesima lista. In mancanza, si procede secondo le regole ordinarie di surrogazione. ».

1.147. Serracchiani, Cuperlo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

1.1016. Alfonso Colucci, Bonafè, Zarratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 9 sopprimere la lettera c).

1.1025. Fornaro, Bonafè, Cuperlo, Mauri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominali della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominali anche il candidato capolista sia candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

1.1075. Bignami.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 10.

1.153. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 11.

1.154. Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 12.

1.155. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 12, sopprimere le lettere a) e b).

1.1055. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 12, sopprimere la lettera a).

1.156. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.1017. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

1.1056. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.161. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 12, sopprimere la lettera f).

1.166. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 13.

1.168. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 14.

1.172. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 15.

1.1018. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e b).

1.1057. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

1.175. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 15 lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , nello stesso rettangolo, fino a: ai fini dell'attribuzione, con le seguenti: sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore ha la facoltà di esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. Nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione.

Conseguentemente:

dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 59.

1. Un voto valido per una lista tracciato sul relativo contrassegno si estende ai candidati della medesima lista.

2. L'elettore può manifestare fino a tre voti di preferenza. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, esse non possono riguardare candidati tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

3. L'indicazione della preferenza per un candidato costituisce voto valido per la lista cui il candidato appartiene, anche se l'elettore non ha tracciato il segno sul contrassegno della lista stessa, purché il candidato appartenga alla lista votata. ».

al comma 20, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato della lista nel collegio plurinominale. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal singolo candidato nel collegio. L'Ufficio procede quindi alla proclamazione degli eletti scorrendo in ordine decrescente per cifra individuale la graduatoria dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Qualora una lista abbia diritto a seggi ma nessun candidato abbia ottenuto voti di

preferenza, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. ».

1.1003. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 15, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: circoscrizionali.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere la parola: circoscrizionale.

1.180. Zaratti.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).

1.1058. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

1.181. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

1.1033. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 15, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1059. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

1.183. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 15, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali

nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. ».

1.1023. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

1.184. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 15, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.185. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 16.

1.187. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

1.188. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

1.191. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 17.

1.193. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 17, sopprimere le lettere a) e b).

1.1060. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

1.1019. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

1.197. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 18.

1.199. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 18, sopprimere la lettera a).

1.200. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

1.203. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 19.

1.1034. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 19, sopprimere la lettera b).

1.208. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 20.

1.1035. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 20, sopprimere le lettere a) e b).

1.1061. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 20, sopprimere la lettera a).

1.210. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 20, sopprimere le lettere b) e c).

1.1062. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 20, sopprimere la lettera c).

1.212. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 20, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1072. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 21.

1.219. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

1.220. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter); »;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter); ».

1.1073. Paolo Emilio Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 21, lettera c), numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento » e;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento » e;

al numero 4), capoverso 2-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.

1.1002. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 21, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al numero 2), la parola: « nonché » è soppressa e le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono sostituite dalle seguenti: « nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:

sopprimere la parola: nonché

aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

« Art. 83-ter. — 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis.

3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, ve-

rifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numeri 2) e 2-bis). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo.

4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.

5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis). ».

1.1063. Gebhard, Manes, Steger, Schullian.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 21, sopprimere la lettera d).

1.1020. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 21, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« *h-bis)* in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera h) le operazioni di assegnazione sono effettuate assicurando che almeno un seggio sia attribuito ad un candidato riconducibile alla minoranza slovena. ».

1.255. Serracchiani, Cuperlo.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere le lettere c) e d).

0.1.500.8. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera c).

0.1.500.7. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere le lettere d) ed e).

0.1.500.3. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera d).

0.1.500.2. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il primo periodo.

0.1.500.9. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

0.1.500.4. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

0.1.500.10. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

0.1.500.13. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quarto periodo.

0.1.500.5. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quinto e il sesto periodo.

0.1.500.12. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quinto periodo.

0.1.500.11. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il sesto periodo.

0.1.500.6. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera e).

0.1.500.1. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 21, lettera l), al capoverso comma 1-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coa-

lizione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale fine, per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera *b)*, secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste

single deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera *h)*, periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera *d)* tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera *i)*.

1.500. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 21, lettera 1), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, lettera g), sostituire il capoverso « 1-quinquies » con il seguente:

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1.1022. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Sopprimere il comma 22.

1.1036. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

1.266. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

1.268. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Sopprimere il comma 23.

1.272. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 23, sopprimere la lettera a).

1.274. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 23, sopprimere la lettera c).

1.276. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 24.

1.1021. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 25, sopprimere la lettera a).

1.281. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 25, sopprimere la lettera b).

1.282. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 26.

1.283. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere i commi 5 e 6.

1.302. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere il comma 6.

1.310. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.319. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.320. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.321. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera e).

1.323. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.327. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 29.

1.1037. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. Nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificate dalla presente legge, è abrogata ogni disposizione residua che preveda l'al-

ternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati nelle liste per i collegi plurinominali e per le liste circoscrizionali. In ogni lista di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. In ogni caso, nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, la formulazione e l'ordine sussultorio di presentazione delle candidature sono rimessi alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori.

1.1004. Ravetto, Davide Bergamini, Bof, Furguele, Pozzolo, Pierro, Sasso, Ziello.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

Sopprimerlo.

2.2. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.12. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole da: degli altri seggi, fino alla fine della lettera, con le seguenti: con il seguente: dei 154 seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi, da assegnare alla lista o alle coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse, alle condizioni previste all'articolo 16-bis.

Conseguentemente:

al comma 1:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2-bis, le parole: « collegi plurinominali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « collegi uninominali »;

alla lettera d), capoverso, lettera b), e ovunque ricorrono nella lettera d), sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

al comma 2, sostituire le parole: suddivise in collegi plurinominali con le seguenti: suddivise in collegi uninominali;

al comma 4:

alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi uninominali »;

alla lettera b), sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, la parola: « plurinominale » è soppressa;

alla lettera c), sopprimere la parola: plurinominale;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, quarto periodo, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi uninominali »;

alla lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi uninominali »;

al comma 5, lettera a), premettere le parole: le parole: « in tutti i collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « in tutti i collegi uninominali » e;

al comma 7, lettera a), sostituire le parole: , i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi con le seguenti: i nominativi dei candidati del collegio uninominale e i nominativi;

al comma 8, lettera c), capoverso, primo periodo, e ovunque ricorre nel capoverso, sopprimere la parola: plurinominale;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, ovunque ricorre, la parola: « plurinominale » è soppressa.;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 2 è abrogato.;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

2.13. Zaratti, Fornaro, Boschi, Magi, Bonafè.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2 », dopo le parole: con metodo proporzionale *inserire le seguenti:* secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori *e sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

Conseguentemente:

al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità *inserire i seguenti periodi:* L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati in apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

al comma 9:

alla lettera e-ter) sostituire le parole: 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

alla lettera g), capoverso comma « 1-quinquies. » dopo le parole: il premio di governabilità *inserire le seguenti:* secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. »;

al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».

2.1005. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.15. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.71. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 3.

2.78. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 4.

2.1003. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.132. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2.141. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 5.

2.219. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.1006. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 7.

2.243. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candi-

dato nel collegio uninominale » sono soppresse.

2.1010. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 8.

2.249. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 9.

2.1009. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 9, lettera g), dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Uffici elettorali regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per ciascuna coalizione di liste, l'Ufficio elettorale centrale nazionale somma i seggi attribuiti nelle regioni a ciascuna lista collegata e verifica se a ciascuna di esse sia stato attribuito almeno un seggio. In caso nega-

tivo, per ciascuna lista collegata cui non è stato attribuito almeno un seggio, procede come segue:

a) ordina, all'interno di un'unica graduatoria nazionale decrescente, i resti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)* numero 3, della lista stessa;

b) attribuisce alla lista un seggio nella regione in cui ha ottenuto il resto maggiore, sulla base della graduatoria di cui alla lettera *a)*;

c) nella medesima regione di cui alla lettera *b)* sottrae un seggio alla lista della medesima coalizione che ha ottenuto il seggio con il resto minore, sulla base della graduatoria crescente dei resti regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)* numero 2;

d) nel caso in cui nella regione di cui alla lettera *b)* i seggi alle liste collegate della medesima coalizione siano stati assegnati tutti con i quozienti interi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, quinto periodo, l'Ufficio segue la graduatoria di cui alla lettera *a)* al fine di individuare altra regione in cui procedere alle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) nel caso in cui, per effetto delle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)*, vi sia una ulteriore lista collegata cui non sia stato assegnato almeno un seggio, l'Ufficio ripete le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali i seggi attribuiti alle liste collegate a seguito delle operazioni del presente comma.

Conseguentemente al comma 10, capoverso « Art. 17 »:

al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per ciascuna coalizione di liste:

1) i seggi assegnati alle liste collegate ai sensi della lettera *b)*;

2) la graduatoria crescente dei resti che hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio ai sensi della lettera *b)*, sesto periodo;

3) l'elenco delle liste collegate cui non sono stati assegnati seggi nella regione e i rispettivi resti che non hanno dato luogo all'attribuzione del seggio. »;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies e comunicare ai sensi del medesimo articolo 16-bis, comma 1-septies, lettera f).

2.1011. Tirelli

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 10.

2.311. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 10, capoverso « Art. 17 », sopprimere il comma 1.

2.313. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 10, capoverso « Art. 17 », sopprimere i commi 3 e 4.

2.319. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 10, capoverso « Art. 17 », comma 5, alla lettera b), quinto periodo, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: di collegio.

2.1004. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 11.

2.344. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 12.

2.345. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 13.

2.1007. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

2.348. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 14.

2.349. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 15.

2.355. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 16.

2.356. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il

diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2-ter, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2-septies.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2-ter.

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie)

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 4.

2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 2-quater.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque

giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a). ».

Art. 2-*quinquies*.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*. — 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a). ».

Art. 2-*sexies*.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. — 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione

mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a). ».

Art. 2-septies.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

Art. 2-octies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2-bis a 2-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.01. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. Gli elettori fuori sede che per motivi di studio, di lavoro o di cura sono tempo-

raneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché:

a) la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'i-

stituzione scolastica, universitaria o formativa;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di provincia sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezio-

nale predisposta dal comune capoluogo di provincia e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di provincia preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di provincia compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di provincia o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al

presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale circoscrizionale.

17. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica all'ufficio elettorale centrale nazionale.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di provincia, all'ufficio elettorale circoscrizionale

per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di provincia, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.02. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,

delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto,

limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

7. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

8. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario

è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.

9. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

10. Le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.

11. L'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

12. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al

presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.

13. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

14. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei refe-

rendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.05. Pavanelli, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi, Alfonso Colucci.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata a partire dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica

dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

5. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati in una apposita sezione predisposta all'interno della lista sezionale. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, in occasione delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori di cui al comma 1 esprimono il loro voto su schede di votazione riferite al collegio afferente al comune di temporaneo domicilio.

7. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

8. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera

dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.03. Pastorella, Grippo, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)

1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda presentata ai sensi del comma 2 può essere revocata entro i termini ivi rispettivamente indicati.

4. Ai fini della iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma

secondo un principio di prossimità territoriale, in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.

7. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di temporaneo domicilio.

2.01006. Roscani, Toccalini, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 recante « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti », dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), eletti nella circoscrizione Estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche in relazione ai redditi prodotti all'estero, secondo la normativa vigente. ».

2.01000. Onori.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

ART. 3.

(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

Sopprimerlo.

3.1000. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 3)**

* * *

ART. 4.

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104)*

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

*** 4.2.** Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sostituirlo, con il seguente:

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo la parola: « ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « . La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate in Italia. »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente:

a) il certificato elettorale, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore;

b) la scheda elettorale e la relativa busta;

c) una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente;

d) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce

nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. »;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7. »;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda

annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto; »;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni ».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettere b) e c), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 24 milioni per l'anno 2027 e di euro 21 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

3. Per potenziare le misure di sorveglianza delle operazioni di stampa, imbustamento, spedizione, ricezione e custodia del materiale elettorale relativo alla circoscrizione estero, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 27 milioni per l'anno 2027 e a euro 24 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1001. Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplina delle modalità di sorveglianza per l'ordine dei contrassegni elettorali almeno 20 giorni prima di quanto stabilito dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

4.12. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dai Consolati.

4.14. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **4.25.** Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

* **4.1003.** Alfonso Colucci, Bonafè, Zarratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Al comma 1, la lettera c), dopo le parole: per corrispondenza aggiungere le seguenti: escludendo in ogni caso l'opzione inversa.

4.39. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.41. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) introduzione di misure volte a favorire il maggior numero di voti validi, anche prevedendo che il tagliando del certificato elettorale sia predisposto in una modalità fronte-retro di dimensioni corrispondenti al plico elettorale in modo da contrastare attività di contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.

4.50. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Sopprimere il comma 2.

4.1006. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Sopprimere il comma 3.

4.1004. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, esercitano il diritto di voto nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per:

a) l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

c) l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286;

d) l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per i cittadini italiani residenti in Stati membri dell'Unione europea, che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione europea di residenza, o in altri Stati esteri, secondo la normativa vigente. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto presso le rappresentanze consolari e diplomatiche. »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono optare per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tale opzione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

3-bis. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

3-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto per corrispondenza. ».

4.01004. Onori.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero. »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – 1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.

3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – 1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre

giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i candidati, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della stessa, una dichiarazione delle autorità del Paese di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno tre anni precedenti la data delle elezioni. Essi inoltre devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice a barre bidimensionale (codice QR) che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante

l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. »;

f) all'articolo 12:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare com-

petente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. »;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7. »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. L'ufficio elettorale consolare provvede quindi a spedire le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione, di cui all'articolo 7. »;

6) il comma 7-*bis* è abrogato;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7. »;

g) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*. — 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei

presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.

3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-*bis*, di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, e di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti. »;

h) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione. »;

i) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun ufficio centrale »;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.2) alla lettera *a)*, le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.3) alla lettera *b)*, le parole: « da un'unica ripartizione elettorale estera » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ripartizione elettorale estera di competenza »;

2.4) alla lettera *c)*, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 »;

l) all'articolo 15:

1) il comma 01 è abrogato;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: »;

m) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: « sui giornali quotidiani e periodici » sono inserite le seguenti: « locali e ».

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di elevare i livelli di sicurezza e di trasparenza del sistema di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, con il regolamento previsto dal comma 4 sono adottate le disposizioni volte all'applicazione delle tecnologie *blockchain*.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. All'articolo 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il comma 6 è abrogato.

4.02. Giachetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – *(Sulla partecipazione dei votanti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari)* – 1. In occasione di ciascuna consultazione le rappresentanze diplomatiche e consolari comunicano i dati provvisori concernenti la partecipazione dei votanti almeno due volte durante lo svolgimento delle operazioni di voto e i dati definitivi dopo la chiusura delle votazioni. ».

4.03. Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. »;

1.2) le lettere *c*) e *d*) sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-*quater*:

1.1) alla lettera *a*) dopo le parole: « ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « e ufficio decentrato di Napoli »;

1.2) la lettera *c*) è soppressa;

2) al comma 1-*quinqies*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-*quater* del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*). »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo la parola: « candidati » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

1.2) alla lettera b), premettere le parole: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

1.3) alla lettera c), dopo la parola: « ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. »;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « per ciascuna ripartizione » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « nella ripartizione », sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati. »;

e) all'articolo 15, al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « della ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4) alla lettera c):

4.1) dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4.2) dopo le parole: « quoziente elettorale della ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « della medesima ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: « residenti », sono aggiunte le seguenti: « nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « per le singole ripartizioni » sono aggiunte le seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per le ciascuna ripartizione » sono aggiunte le

seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: « almeno pari », sono aggiunte le seguenti: « a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari »;

2) al comma 2, dopo le parole: « nella relativa ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: « per la ripartizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge ».

4.01007. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Romano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i candidati devono essere elettori ed essere, alla data di convocazione dei

comizi elettorali, residenti all'estero da almeno due anni; ».

4.01008. Paolo Emilio Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, la parola: « solo » è sostituita dalle seguenti: « nelle circoscrizioni del territorio nazionale e »;

b) il comma 4 è abrogato.

4.01. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola

delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia. »;

2) al comma 3, dopo le parole: « plico contenente il certificato elettorale » sono inserite le seguenti: « , corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore, »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. »;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7. »;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto; »;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni ».

2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.

3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata la spesa di euro 21 milioni per l'anno 2027.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2027 e di euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 24 milioni per l'anno 2027 e a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 3 milioni per l'anno 2027 e euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

4.01050. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis.* La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione della Camera dei de-

putati o del Senato della Repubblica abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere ».

4.04. Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«**Art. 11-bis.** – *1.* Al fine di garantire l'unicità dell'esercizio del diritto di voto, la sicurezza delle operazioni elettorali e l'aggiornamento costante dei dati degli elettori residenti all'estero, le liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero sono gestite mediante sistemi digitali interoperabili con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. Le liste elettorali di cui al comma 1 sono formate, aggiornate e consultate in modalità digitale dagli uffici consolari competenti, sulla base dei dati relativi agli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) contenuti nell'ANPR, in coordinamento con il Ministero dell'interno e con i comuni della Repubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. I sistemi digitali di gestione delle liste elettorali di cui al presente articolo assicurano:

a) l'identificazione univoca dell'elettore;

b) la prevenzione delle doppie iscrizioni e delle duplicazioni di voto;

c) l'aggiornamento tempestivo dei dati anagrafici ed elettorali, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza ovvero per il voto in Italia di cui all'articolo 1;

d) la tracciabilità delle operazioni di accesso e modifica delle liste, limitatamente ai profili amministrativi.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 30 aprile 1999, n. 120, in materia di tessera elettorale in formato digitale.

4.01002. Onori.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il plico elettorale contiene altresì un fascicolo informativo destinato all'elettore, predisposto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, recante, nel caso di *referendum*, un'illustrazione sintetica delle ragioni del "sì" e del "no", e, nel caso di elezioni, la presentazione dei programmi o delle liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Le modalità di predisposizione del fascicolo sono definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Mini-

sterio degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

4.01001. Onori.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire una corretta rappresentazione della partecipazione al voto e di migliorare l'accuratezza delle liste elettorali, il Ministero dell'interno assicura che i dati relativi all'affluenza alle consultazioni elettorali siano pubblicati in maniera disaggregata, distinguendo tra elettori residenti in Italia ed elettori residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), con particolare riferimento alle elezioni regionali e amministrative.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, a condizione che la lista abbia conseguito un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che l'affluenza non sia stata inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. In mancanza di tali condizioni, l'elezione è dichiarata nulla. Ai fini del calcolo dell'affluenza non si considerano gli elettori iscritti all'A-

nagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano partecipato al voto. ».

4.01003. Onori, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige

per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni « 4. – COLLEGIO DI BOLZANO », « 5. – COLLEGIO DI MERANO » e « 6. – COLLEGIO DI BRESSANONE » sono sostituite dall'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali « Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen) », « Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran) » e « Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen) » sono sostituite dall'allegato 5 alla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'allegato 3, aggiungere i seguenti:

Allegato 4
(Articolo 4-bis, comma 1)

4. – COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Bolzano, Bronzolo, Cornedo all'Isarco, Cortina sulla strada del vino, Egna, Laives, Montagna, Ora, Salorno sulla strada del vino, Trodena, Vadena.

5. – COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Andriano, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castebello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

Allegato 5
(Articolo 4-bis, comma 2)

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04	Bolzano/Bozen	
		Anterivo/Altrei
		Bolzano/Bozen
		Bronzolo/Branzoll
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
		Egna/Neumarkt
		Laives/Leifers
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Ora/Auer
		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		Trodene nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Vadena/Pfatten

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05	Merano/Meran	
		Andriano/Andrian
		Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
		Avelengo/Hafling
		Caines/Kuens
		Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
		Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
		Cermes/Tscherms
		Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
		Curon Venosta/Graun im Vinschgau
		Gargazzone/Gargazon
		Glorenza/Glurns
		Laces/Latsch
		Lagundo/Algund
		Lana/Lana
		Lasa/Laas
		Lauregno/Laurein

		Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
		Malles Venosta/Mals
		Marlengo/Marling
		Martello/Martell
		Meltina/Mölten
		Merano/Meran
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs
		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirol/Tirol
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Verano/Vöran

Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> – U06	Bressanone/Brixen	
		Badia/Abtei
		Aldino/Aldein
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Corvara in Badia/Corvara
		Dobbiaco/Toblach
		Falzes/Pfalzen
		Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
		Fortezza/Franzensfeste
		Funes/Villnöß
		Gais/Gais
		La Valle/Wengen
		Laion/Lajen
		Luson/Lüsen
		Marebbe/Enneberg
		Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
		Naz-Sciaves/Natz-Schabs
		Nova Levante/Welschnofen
		Nova Ponente/Deutschnofen
		Ortisei/St. Ulrich
		Perca/Percha
		Ponte Gardena/Waidbruck
		Predoi/Prettau
		Racines/Ratschings
		Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
		Renon/Ritten
		Rio di Pusteria/Mühlbach
		Rodengo/Rodeneck
		San Candido/Innichen

		San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
		San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
		Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
		Selva dei Molini/Mühlwald
		Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
		Sesto/Sexten
		Terento/Terenten
		Tires/Tiers
		Valdaora/Olang
		Val di Vizze/Pfitsch
		Valle Aurina/Ahrntal
		Valle di Casies/Gsies
		Vandoies/Vintl
		Varna/Vahrn
		Villabassa/Niederdorf
		Villandro/Villanders
		Vipiteno/Sterzing
		Velturmo/Feldthurns

4.01000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante « Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Non sono altresì eleggibili i deputati e i senatori in carica. »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La presentazione della candidatura alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente del Comitato degli italiani all'estero, con effetto dalla data di entrata in carica. Allo stesso modo, l'assunzione del mandato di deputato o di senatore comporta l'automatica cessazione, con effetto dalla data di entrata in carica, dalla carica di membro del Comitato degli italiani all'estero. ».

2. Alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì eleggibili i deputati e i senatori in carica. »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La candidatura alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica determina la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio generale degli italiani all'estero, a decorrere dalla data di entrata in carica. Allo stesso modo, l'assunzione del mandato di deputato o di senatore determina la decadenza automatica, a decorrere dalla data di entrata in carica, dalla carica di membro del Consiglio generale degli italiani all'estero. ».

4.01005. Onori.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

ART. 5.

(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

Al comma 1, sostituire le parole: le condizioni con le seguenti: l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una della due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei

deputati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.1001. Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: devono sussistere all'atto dell'avvio della legislatura corrente, entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e delle corrispondenti norme del Regolamento del Senato della Repubblica.

5.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furguele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si

concludono secondo la disciplina previgente.

5.01000. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di assegnazione dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque emanato.

5.01002. Del Barba.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di assegnazione dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.01001. Del Barba.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: « secondo mandato » sono sostituite dalle seguenti: « terzo mandato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica nonché di elezione del Presidente della Giunta regionale ».

5.01004. Panizzut.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Sopprimerlo.

6.2. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 6)**

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, non si applicano al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati prima che siano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nei casi di cui al comma 1, le modificazioni apportate dalla presente legge si applicano a decorrere dal rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, successivo a quello ivi previsto.

3. Per il rinnovo di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.01. Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol-

zano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

6.08. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min.</i>

* * *

**EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.2. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ai sensi della normativa vigente, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il settantacinque per cento dei seggi da attribuire nel territorio nazionale, pari complessivamente a duecentonovantaquattro, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, ivi compreso il collegio uninominale della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* di cui all'articolo 2, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

4. Il restante venticinque per cento dei seggi da attribuire nel territorio nazionale, pari a novantotto, è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — *1.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. ».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali », sono sostituite dalle seguenti: « candidature nei collegi uninominali o liste di candidati »;

b) al primo comma, le parole: « le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni ».

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « ai depositanti » sono inserite le seguenti: « delle candidature e ».

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati ».

8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-*bis*. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, in-

dica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nel complesso del numero di candidati collegati tra loro con una medesima lista, ovvero di candidati collegati tra loro con più liste, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del complesso dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni e di accettazioni difformi. Le istanze di depositanti di un'altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne

anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 4 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i singoli candidati nei collegi uninominali predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 4, terzo periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. ».

9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 18-bis. — 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, 5 e 6 dell'articolo 17-bis; in tali casi gli adempimenti previsti in capo ai singoli candidati nei collegi uninominali si intendono riferiti ai presentatori delle liste.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa. In ciascuna lista recante più di un nome i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. ».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione,

a pena di nullità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcuna circoscrizione né in alcun collegio uninominale del territorio nazionale. ».

11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati », sono sostituite dalle seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17-bis. »;

c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per le candidature nei collegi uninominali, l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. »;

d) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo

17-bis, comma 5. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali. »;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente: « Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale. »;

f) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi. »;

g) al nono comma, dopo le parole: « le liste, » sono inserite le seguenti: « le candidature nei collegi uninominali, ».

12. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione. ».

13. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

a) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;

d) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

h) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, comma 2.

2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed

ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. ».

14. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « ai delegati » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « i delegati » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

15. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

c) comunica ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. ».

16. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui agli articoli 17-bis e 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla

Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso in cui alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste. ».

17. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « Il rappresentante » sono inserite le seguenti: « di ogni candidato nel collegio uninominale e ».

18. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; »;

b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'articolo 25; »;

c) al numero 8), le parole: « un'urna » sono sostituite dalle seguenti: « due urne »;

d) al numero 9), le parole: « una cassetta o scatola » sono sostituite dalle seguenti: « due cassette o scatole ».

19. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i

collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, e riproducono in *facsimile* i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente testo unico.

2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nelle urne. ».

20. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

21. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

22. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) al quarto comma, dopo le parole: « i rappresentanti », sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti. »;

c) all'ultimo comma, dopo le parole: « le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali ».

23. All'articolo 45, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. ».

24. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale. ».

25. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elet-

torale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. ».

26. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e, annotati i codici progressivi alfanumerici dei rispettivi tagliandi antifrode, le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa. »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. »;

c) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo si applicano sia per le

schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. ».

27. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prima del comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale. ».

28. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

29. All'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « la scheda » sono sostituite dalle seguenti: « le schede ».

30. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « la scheda » sono sostituite dalle seguenti: « una scheda ».

31. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « l'urna e la scatola » sono sostituite dalle seguenti: « le urne e le scatole ».

32. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « dell'urna » sono sostituite dalle seguenti: « delle urne ».

33. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), secondo capoverso, dopo le parole: « i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) al numero 3), le parole: « nella cassetta » sono sostituite dalle seguenti: « nelle rispettive cassette ».

34. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle

operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza

numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

9. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale. ».

35. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « al contrassegno » sono inserite le seguenti: « nel caso in cui si tratti della scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ovvero al candidato, nel caso in cui si tratti della scheda per l'elezione nel collegio uninominale, ».

36. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « firme dei rappresentanti », sono inserite le seguenti: « dei candidati nel collegio uninominale e ».

37. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « firme dei rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nel collegio uninominale e ».

38. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « e dai rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nel collegio uninominale e »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « provvisoriamente alle liste » sono inserite le seguenti: « o ai candidati ».

39. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « e dai rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nel collegio uninominale e »;

b) al terzo comma, le parole: « della cassetta, dell'urna » sono sostituite dalle seguenti: « delle cassette, delle urne ».

40. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera *a)*, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore al numero di voti ottenuti dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste sudette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

c) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi della lettera *a)* del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

d) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista. ».

41. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « del Collegio »;

b) al quinto comma, dopo le parole: « ai rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: « i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

42. All'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « dai rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) al secondo comma, le parole: « numero 6) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 4) ».

43. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali

conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi;

c) tra le liste di cui alla lettera b) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ot-

tenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alla lettera *c*). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. ».

44. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

45. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *d*), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione

degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico. ».

46. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 85. — 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio. ».

47. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati ac-

certati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo. ».

48. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

49. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.

50. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la

determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei

collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.

4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di

cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.

1.5. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente

« Art. 2. – 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A1 regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un

unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-*septies*, comma 2. »;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

d) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella in una lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. »;

e) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

f) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici

organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni. »;

4) al comma 3, secondo periodo, le parole: « ; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro » sono soppresse;

5) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « i candidati » sono inserite le seguenti: « presentati in ordine alfabetico »;

6) il comma 3.1 è abrogato;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma:

1.1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;

1.2) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sui manifesti; »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominal e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto." »;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-*bis*. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-*ter*. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la

lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza », e le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza. »;

2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

u) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio; »;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

v) all'articolo 83, al comma 1:

1) alla lettera e), numero 1), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera e), numero 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) alla lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: « procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2. »;

4) alla lettera g), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento » e le parole « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

5) alla lettera h), le parole: « determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi » sono sostituite dalla seguente: « divide »;

z) all'articolo 84:

1) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

aa) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

bb) all'articolo 86:

1) al comma 1, sostituire le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » con le seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

2) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

cc) dopo l'articolo 93-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« Art. 93-*quinquies*. — 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-*sexies* e 93-*septies*. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninom-

minale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono

essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19 e 20.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*sexies*. — 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-*bis* e H-*ter* allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La

larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Art. 93-*septies*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-*sexies*, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli

candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera *f)* del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 93-*octies*. — 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della medesima circoscrizione. »;

dd) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le

circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

ee) all'articolo 106, le parole: « candidatura nel collegio uninominale o più di una » sono soppresse;

ff) all'articolo 119, le parole: « dei candidati nei collegi uninominali e » sono soppresse.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. »;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. »;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « . In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro » sono soppresse, e dopo le parole: « i candidati » sono inserite le seguenti: « presentati in ordine alfabetico »;

d) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. – 1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni. »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » e le parole « sulle schede di votazione e » sono soppresse;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'articolo 13, comma 1, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età »;

g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio; »

3) dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

4) le lettere g) e h) sono abrogate;

i) all'articolo 16-bis, comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad au-

tonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera e), numero 1), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) alla lettera e), numero 2), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole: « nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

l) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto

dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera *b*), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « , nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

m) all'articolo 17-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

2) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

n) all'articolo 19:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

o) alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle seguenti: « Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e »;

p) all'articolo 20, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* », e le parole: « Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

2) alla lettera *a*), le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse;

q) al comma 1 dell'articolo 20-*bis* è premesso il seguente:

« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili. »;

r) all'articolo 21-*ter*, comma 1, le parole: « nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero,

ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1. ».

1.6. Marattin.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

sopprimere il comma 3;

al comma 4, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità;

al comma 7, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 8, sopprimere le lettere d), e), g) e h);

al comma 9:

alla lettera a), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 10, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 11, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 13, capoverso:

al secondo periodo, sopprimere le parole: e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al terzo periodo, sopprimere le parole: in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 14, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera b), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera d), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera e):

al numero 1), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al numero 2), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 16, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 17:

alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 18, lettera c):

sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

sostituire le parole: collegati a più liste *con le seguenti:* collegati tra loro;

al comma 21, sopprimere le lettere d), f) e l);

al comma 22:

alla lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);

sopprimere la lettera b);

al comma 24, sostituire il capoverso con il seguente:

1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati circoscrizionali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati circoscrizionali.;

al comma 25, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato con le seguenti: assegnati alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 83, è attribuito;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico;

sopprimere la lettera d);

sopprimere il comma 3;

al comma 4, sopprimere la lettera d);

al comma 5, sopprimere la lettera b);

al comma 9, sopprimere le lettere d), f) e g);

al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.15. Marattin.

Al comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi.

1.25. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi.

1.26. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi.

1.27. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi.

1.28. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi.

1.29. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi.

1.30. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi.

1.31. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi.

1.32. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi.

Conseguentemente:

all'articolo 1:

al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi;

al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi.

1.34. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento.

1.36. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento.

1.38. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento.

1.39. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento.

1.40. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1.41. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento.

1.42. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento.

1.43. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

al capoverso e-quater), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta.

1.44. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di

votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

1.45. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione

per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

1.46. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che alla votazione abbia parte-

cipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 21, lettera d):

al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione

della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

1.47. Magi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».

Conseguentemente:

al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti

di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.". »;

al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è abrogato;

al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza » e, al quarto periodo, le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uni-

nominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo »;

al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite

dalla seguente: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

sopprimere il comma 24;

al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

all'articolo 2:

al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la lettera c) è abrogata;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«*d)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo

dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

1.79. Marattin.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, le parole: « , nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 12, sopprimere la lettera a).

1.88. Magi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettro-

nica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del

luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.

3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Ga-

rante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1.112. Magi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:*

« 1-*bis*. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 di-

cembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.

3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche ri-

chieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al completamento dell'adeguamento delle funzionalità della piattaforma ai fini di cui ai commi precedenti, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni

previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

1.115. Magi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscri-

zioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.

3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al completamento dell'adeguamento delle funzionalità della piattaforma ai fini di cui ai commi precedenti, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a

cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

1.116. Magi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità di-

gitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. ».

1.117. Magi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente

articolo possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature. ».

1.118. Magi, Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè.

Al comma 8, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

c-bis) il comma 2 è abrogato.

1.125. Magi.

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a settecentomila. ».

1.119. Magi.

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due

terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a seicentomila. ».

1.120. Magi.

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a cinquecentomila. ».

1.121. Magi.

Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: « il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'1 per cento ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno il 3 per cento con le seguenti: almeno l'1 per cento.

1.231. Magi.

Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: il 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: il 2 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostit-

tuire le parole: almeno il 3 per cento *con le seguenti:* almeno il 2 per cento.

1.232. Magi.

Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: il 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 500.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno il 3 per cento *con le seguenti:* 500.000.

1.233. Magi.

Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 2, sopprimere la lettera b).

1.328. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 59-ter. — 1. Nella scheda elettorale è inserito, in posizione distinta e separata rispetto ai contrassegni delle liste e ai nominativi dei candidati, un apposito spazio recante la dicitura, in stampatello maiuscolo: “NESSUNA DI QUESTE LISTE”.

2. L'elettore può esprimere il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, nello spazio di cui al comma 1.

3. Il voto espresso ai sensi del comma 2 è computato separatamente. Esso concorre esclusivamente alla determinazione del totale dei voti validi ai fini della verifica delle condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità. Non è attribuito ad alcuna lista o coalizione di liste e non concorre alla determinazione delle cifre elettorali di lista o di coalizione, all'assegnazione dei seggi, all'accesso al riparto né della proclamazione degli eletti.

4. Qualora l'elettore tracci un segno nello spazio di cui al comma 1 e, contestualmente, su un contrassegno di lista o sul relativo rettangolo, il voto è nullo.

5. I voti espressi ai sensi del presente articolo sono indicati separatamente nei verbali degli uffici elettorali di sezione, nei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali e nei dati pubblicati dal Ministero dell'interno. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dal comma 29-bis, si applicano anche all'elezione del Senato della Repubblica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i modelli delle schede di votazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le relative tabelle, i verbali, le istruzioni per gli uffici elettorali e le modalità di pubblicazione dei risultati elettorali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1.333. Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 59-ter. — 1. Nella scheda elettorale è inserito, in posizione distinta e separata rispetto ai contrassegni delle liste e ai nominativi dei candidati, un apposito spazio recante la dicitura, in stampatello maiuscolo: “NESSUNA DI QUESTE LISTE BLOC-CATE”.

2. L'elettore può esprimere il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, nello spazio di cui al comma 1.

3. Il voto espresso ai sensi del comma 2 è computato separatamente. Esso concorre esclusivamente alla determinazione del totale dei voti validi ai fini della verifica delle

condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità. Non è attribuito ad alcuna lista o coalizione di liste e non concorre alla determinazione delle cifre elettorali di lista o di coalizione, all'assegnazione dei seggi, all'accesso al riparto né della proclamazione degli eletti.

4. Qualora l'elettore tracci un segno nello spazio di cui al comma 1 e, contestualmente, su un contrassegno di lista o sul relativo rettangolo, il voto è nullo.

5. I voti espressi ai sensi del presente articolo sono indicati separatamente nei verbali degli uffici elettorali di sezione, nei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali e nei dati pubblicati dal Ministero dell'interno. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dal comma 29-bis, si applicano anche all'elezione del Senato della Repubblica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i modelli delle schede di votazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le relative tabelle, i verbali, le istruzioni per gli uffici elettorali e le modalità di pubblicazione dei risultati elettorali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1.334. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a settecentomila.

1.01. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a seicentomila.

1.02. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a cinquecentomila.

1.03. Magi.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

Sopprimerlo.

2.1. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è ripartito in un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi da eleggere nelle regioni e nelle province autonome. A ciascuna regione e provincia autonoma è attribuito un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. In ciascun collegio uninominale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. »;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « e in collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « ; i seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. ».

3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la parola: « 14-bis, » è soppressa.

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione o provincia autonoma, salvo che in Molise e in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dove il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella regione o provincia autonoma, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore. La presen-

tazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali.

2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

5. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali della regione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acqui-

sizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

7. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati e alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

8. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti delle liste o dei candidati di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».

5. L'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano, per quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico. ».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione

dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nella regione Valle d'Aosta/

Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese. ».

7. L'articolo 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — 1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini, per quanto compatibili, previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio. ».

8. All'articolo 13 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « venticinquesimo anno », sono sostituite dalle seguenti: « diciottesimo anno »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale. ».

9. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da nessuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. ».

10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis. — 1. L'ufficio elettorale regionale, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale regionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale. ».

11. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato della Repubblica, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni. ».

12. L'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

13. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

14. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

15. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora entro il termine di centotanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la

proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

5. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

6. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

7. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. ».

16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogate.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione e provincia autonoma per l'elezione del Senato della

Repubblica, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione o Provincia autonoma, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione o provincia autonoma, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella regione o provincia autonoma. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.

4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente del Senato della Repubblica.

2.3. Magi.

Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 2 per cento » e;

Conseguentemente:

al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 2 per cento » e;

al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento con le seguenti: il 2 per cento.

2.298. Magi.

Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'1 per cento » e;

Conseguentemente:

al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'1 per cento » e;

al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento con le seguenti: l'1 per cento.

2.297. Magi.

Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento dei » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 » e;

Conseguentemente:

al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: « il 3 per cento dei » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 » e;

al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento dei con le seguenti: 500.000.

2.296. Magi.

Al comma 10, capoverso « Art. 17 », sopprimere i commi 2 e 3.

2.317. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

ART. 3.

(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

Sopprimerlo.

3.2. Magi.

ART. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1. ».

4.05. Marattin.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale,

anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, siano convocati prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge dirette a rimuovere ostacoli all'esercizio del diritto di voto, all'accesso alla competizione elettorale e alla presentazione delle candidature e delle liste, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché non incidano sul sistema di trasformazione dei voti in seggi, sulla delimitazione dei collegi o delle circoscrizioni elettorali, né sulla ripartizione dei seggi tra le medesime.

6.02. Magi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale,

anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, siano convocati prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.03. Magi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il

rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, la cui data di votazione, o la prima giornata di votazione ove le operazioni si svolgano in più giornate, sia fissata decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora la data di votazione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, ovvero la prima giornata di

votazione ove le operazioni si svolgano in più giornate, sia fissata prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.04. Magi.



19EME0205840